

SEDE DI TRIESTEVia Ghiberti, 4 - 34132 - Trieste
Tel. 040/6793311
Fax 040/6793394

C. F. 97095380586

Orario al pubblico:

lun. - mer. - ven. : 09:00-12:00 mar. - gio. : 15:30-17:00 Trieste, 19 ottobre 1999

Universita' degli Studi di Trieste
Prot. 19990032484
dd. 04/11/1999
Sez. Aff. Gen.Personale

alle Amministrazioni statali della provincia di TRIESTE

Prot. nº 5825

agli Enti Locali della provincia di TRIESTE

Allegati: 1

OGGETTO: Modifiche ai criteri di concessione dei prestiti pluriennali

Il Consiglio di Amministrazione dell'INPDAP con delibera n. 1077 del 7/10/99 ha approvato alcune modifiche ai criteri che disciplinano la concessione dei prestiti verso cessione del quinto dello stipendio agli iscritti all Gestione Unitaria del Credito; già stabiliti nell'allegato alla delibera n. 708 del 14/1/98. Le innovazioni introdotte sono:

- il ripristino dell'intera quota cedibile e quindi il superamento della pregressa riduzione del 30%, fermo restando il tetto massimo di £. 1.300.000
- 2) la modifica del principio in base al quale il prestito veniva concesso solo in presenza di eventi già verificati.

L'intervento dell'Istituto ora precede il verificarsi delle situazioni di necessità, essendo destinato proprio a fronteggiare gli eventi per i quali è prevista la concessione del prestito.

La nuova delibera n. 1077 ha inoltre apportato altre modifiche agli attuali criteri concessivi di cui ai punti 4), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 22), 23) e 26) prevedendo la concessione del prestito, nei limiti della quota cedibile, previa presentazione delle copie autentiche delle fatture per importi almeno pari al 20% delle spese preventivate.

Il criterio di cui al punto 25) è stato integrato, ai fini della concessione del prestito, con l'inserimento dell'iscrizione e frequenza a corsi post-universitari di specializzazione anche del dipendente iscritto e del coniuge a carico.

Di particolare rilievo e' la modifica introdotta ai punti 9) e 17) riguardanti l'acquisto della prima casa e di garage o box, per i quali è previsto il compromesso di compravendita, debitamente





cato, in alternativa al contratto notarile di acquisto, purché nel compromesso in questione risulti sato un acconto pari almeno al 20% del prezzo pattuito.

Inoltre per la costruzione o l'acquisto di garage o box, è stata introdotta la possibilità dell'erogazione del prestito decennale e non è più richiesta la caratteristica di "pertinenza dell'abitazione di proprietà", sempreché lo stesso sia l'unico di proprietà.

Per quanto riguarda il punto 11) dell'allegato alla delibera n. 708 del 14/1/98 (Anticipata estinzione o riduzione dei mutui ipotecari sull'unica casa di proprietà) resta comunque ferma la necessità della preventiva estinzione del mutuo ipotecario.

Relativamente ai punti 18) e 19) (matrimonio dell'iscritto e dei figli), la concessione del prestito è subordinata alla presentazione del solo certificato di avvenute pubblicazioni.

Le indicate modifiche hanno decorrenza immediata e comunque riguarderanno le pratiche non ancora definite mediante l'adozione del previsto provvedimento di concessione.

Le Amministrazioni in indirizzo sono invitate ad inoltrare le domande compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente allo scopo di non creare difficoltà e rallentamenti nella istruttoria delle domande.

I destinatari della presente sono cortesemente invitati a dare la massima diffusione delle presenti disposizioni tra i dipendenti.

Ad ogni buon conto si trasmette nuovamente copia degli allegati A) e B) alla delibera 708 del 14/1/98.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE

me

oc

11

o alc

jello

n. 7

1)

2

inat

cui i lii

'in dir

F

CRITERI PER LA EROGAZIONE DEI PRESTITI PLURIENNALI DIRETTI AGLI ISCRITTI ALLA GESTIONE UNITARIA DELLE PRESTAZIONI CREDITIZIE E SOCIALI (Delibera Consiglio di Amministrazione N. 1077 del 7/10/99).

- PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE

- a) erogazione del prestito previsto una sola volta per la stessa motivazione (vedere nota n. 1);
- b) per le motivazioni per le quali è prevista la concessione di un mutuo decennale, l'interessato, qualora abbia già usufruito per la stessa motivazione di un mutuo quinquennale, potrà chiedere, in presenza di altro evento, un ulteriore mutuo quinquennale;
- c) il precedente principio dell'evento già verificato (Delibera N. 708/98) è stato abolito con la Delibera n. 1077/99;
- d) durata massima di "un anno" quale termine unico per riferire i diversi eventi e la relativa documentazione alle richieste dei prestiti;
- e) facoltà per i coniugi, entrambi iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e
 > sociali, di avanzare distinte domande di prestito per lo stesso evento nell'anno di validità
 stabilito; in presenza di domande presentate da entrambi i coniugi, le concessioni non
 potranno eccedere la spesa sostenuta o preventivata a seconda dei casi;
- f) le spese dovranno essere sostenute dal richiedente il prestito o dal coniuge;
- g) il prestito viene concesso nei limiti della quota cedibile la quale non può, comunque, superare l'importo di £. 1.300.000.

Le eccezioni a tali principi sono riportate nell'ambito delle ipotesi erogative per le quali sono state espressamente contemplate e nelle note finali.

Le domande di prestiti pluriennali diretti (quinquennali o decennali) agli iscritti alla Gestione Unitaria del Credito sono presentate per il tramite dell'Amministrazione di appartenenza. Esse, sempreché il richiedente non abbia in corso di definizione altra istanza di prestito, verranno prese in esame ed istruite per la conseguente erogazione ove risulteranno conformi ai criteri sottoelencati ed alla documentazione relativa, fermo restando il contenimento delle domande medesime entro le disponibilità finanziarie fissate annualmente in bilancio per l'attività creditizia.

LE MOTIVAZIONI E LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE SONO:

1) CALAMITA' NATURALI (terremoti, alluvioni) (decennale) ED EVENTI SIMILARI (rapina, furto, incendio) (quinquennale) - (vedasi nota n. 1).

Documentazione da allegare alla domanda:

- a) stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di notorietà resa ai sensi della legge 4/1/68, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) dichiarazione del Comune o di altre Amministrazioni pubbliche con l'indicazione dei soggetti e dei beni danneggiati dalle calamità o estorti, nonché con l'indicazione dell'entità dei danni.

Per quanto attiene ai casi di furto, rapina ed incendio, occorre accertare, anche mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà, che non esista apposita garanzia assicurativa; in tal caso, il prestito potrà essere concesso per le spese prive di copertura.

2) MALATTIE GRAVI (vedasi nota n. 1).

Il prestito può essere richiesto dal dipendente per propria malattia o per malattia del coniuge, dei figli e dei genitori del dipendente o del coniuge; le spese dovranno essere sostenute dal dipendente o dal coniuge.

La documentazione di spesa condizionerà la durata del beneficio; ove questa risulterà insufficiente o del tutto assente, il Dirigente valuterà l'importo da erogare, tenuto conto della gravità della malattia e della documentazione esibita, in relazione alle ulteriori cure e terapie da effettuare, nonché dell'incidenza delle spese sul bilancio familiare.

Le pratiche riferite alla malattia del dipendente richiedente il mutuo potranno essere definite con l'erogazione di prestito quinquennale sempreché esista parere sanitario favorevole alla concessione.

Documentazione da allegare alla domanda:

- a) stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi della legge 4/1/68,
 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) per i figli e genitori non conviventi, documenti attestanti il rapporto di parentela;
- c) certificati, referti, cartelle cliniche, ecc. dai quali si possano rilevare la diagnosi e la gravità della malattia che ha già comportato (allegare le ricevute) o, si presume, comporterà notevoli impegni economici per lunghe cure o interventi da effettuare in Italia o all'estero.

3) CASI ECCEZIONALI NON CATALOGABILI <u>E NON RIENTRANTI NEI CRITERI ELENCATI</u> MA SOCIALMENTE RILEVANTI <u>E CHE PER LA LORO GRAVITA' RICHIEDONO UN NOTEVOLE IMPEGNO ECONOMICO</u> (vedasi nota n. 1).

Gli eventi devono essere riferiti all'iscritto, al coniuge, ai figli, ai genitori del dipendente o del coniuge.

Documentazione da allegare alla domanda:

- a) stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi della legge 4/1/68,
 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) adeguata certificazione pubblica e dichiarazioni o ricevute attestanti un notevole impegno di spesa sostenuta o da sostenere;
- c) documento pubblico o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti una particolare situazione familiare o giustificativa della motivazione addotta.

4) ACQUISTO MACCHINA MODIFICATA O CARROZZELLA ORTOPEDICA PER PORTATORI DI HANDICAP E PROTESI DI ELEVATO COSTO (quinquennale) fino alla concorrenza delle spese preventivate (vedasi nota 1).

Il prestito può essere richiesto dal dipendente per necessità proprie o del coniuge, dei figli, dei genitori del dipendente o del coniuge; le spese dovranno essere sostenute dal dipendente o dal coniuge.

Alla domanda vanno allegati:

- a) stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi della legge 4/1/68
 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) per i figli e i genitori non conviventi, documentazione attestante il rapporto di parentela;

- c) preventivo di spesa e copie conformi all'originale di fatture o ricevute fiscali, firmate per quietanza rilasciate da non oltre un anno comprovanti almeno il 20% della spesa preventivata. Le modifiche all'auto per portatore di handicap devono risultare dalla documentazione di spesa.
- 5) INGIUNZIONI DI PAGAMENTO, PIGNORAMENTI, ORDINANZE ESECUTIVE, SENTENZE DI CONDANNA, DECRETI INGIUNTIVI, VERTENZE LEGALI (compresi casi di divorzio e separazione), DIFFIDE DI PAGAMENTI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI, PAGAMENTO DI TASSA DI SUCCESSIONE DIRETTA A SEGUITO DI DECESSO DEL CONIUGE E DEL GENITORE (quinquennale) (vedasi nota 1).

L'entità della concessione sarà determinata in relazione e nei limiti degli oneri sostenuti da non oltre un anno o da sostenere da parte del dipendente o del coniuge. Alla domanda vanno allegati:

- a) stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi della legge 4/1/68, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) fatture o ricevute fiscali di pagamento regolarmente quietanzate;
- c) documenti che dimostrino inequivocabilmente l'obbligo di pagare e il relativo importo posto a carico dell'interessato (decreti ingiuntivi, sentenze di condanna, lettere di diffida o messa in mora da parte di Enti pubblici e Istituti di Credito).

6) SFRATTO ESECUTIVO CON RICHIESTA DI INTERVENTO DELLA FORZA PUBBLICA (decennale) - Importo lordo massimo erogabile £. 18 milioni.

Documentazione da allegare alla domanda:

- a) stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi della legge 4/1/68 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) copia autenticata di sentenza di sfratto.

7) RISCATTO DI ALLOGGI POPOLARI (decennale) - (si vedano note nn. 1, 2).

L'entità della concessione, anche in caso di concorso di entrambi i coniugi, non potrà superare il costo del riscatto, compreso l'importo di eventuale mutuo.

Documentazione da allegare alla domanda:

- a) stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi della legge 4/1/68, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) contratto preliminare di riscatto con la ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'anticipo dovuto o copia conforme all'originale dell'atto pubblico del riscatto registrato, o in corso di registrazione, se stipulato da non oltre un anno (titolari del riscatto possono essere il
- c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà così come riportata nella nota n. 2.

8) ACQUISIZIONE DI CASA IN COOPERATIVA (decennale) - (si vedano note nn. 1, 2).

L'importo del prestito, anche in caso di concorso di entrambi i coniugi, non potrà superare il costo complessivo preventivato, compreso l'importo di eventuale mutuo. Documentazione da allegare alla domanda:

a) stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi della legge 4/1/68, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni;

- b) copia conforme dell'atto costitutivo o dello statuto della cooperativa;
- c) copia conforme dell'atto notarile registrato o in corso di registrazione ove l'assegnazione definitiva sia già intervenuta da non oltre un anno.

Qualora l'assegnazione definitiva non sia ancora intervenuta occorrerà presentare:

- 1) copia conforme autenticata della concessione edilizia in termini di validità intestata alla cooperativa;
- 2) dichiarazione della cooperativa contenente il costo totale della costruzione ed il riparto della spesa tra i soci;
- copia autenticata delle ricevute dei pagamenti effettuati dal socio alla cooperativa di importo non inferiore al 20% del costo totale dell'appartamento assegnato o prenotato, escluso l'eventuale quota parte del mutuo bancario;
- 4) copia autenticata delle fatture di spesa sostenute dalla cooperativa di importo non inferiore al 20% del costo totale della costruzione;
- 5) dichiarazione rilasciata dal direttore dei lavori attestante lo stato di avanzamento dei lavori e che gli stessi sono in corso;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, come riportato alla nota n. 2.

Le copie della documentazione riguardante gli atti della cooperativa possono essere autenticate dal presidente della cooperativa stessa.

9) ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE, DELLA NUDA PROPRIETÀ O DELL'USUFRUTTO - (si vedano note nn. 1, 2) - (decennale).

L'importo del prestito, anche in caso di concorso di entrambi i coniugi, non potrà superare il costo complessivo della casa, compreso l'importo di eventuale mutuo.

Documentazione da allegare alla domanda:

- a) stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi della legge 4/1/68,
 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) compromesso di compravendita debitamente registrato, dal quale risulti versato un acconto pari almeno al 20% del prezzo pattuito o copia conforme autenticata dell'atto di compravendita, di acquisto della nuda proprietà o dell' usufrutto già registrato o in corso di registrazione e già stipulato da non oltre un anno (titolari dell'acquisto possono essere il dipendente e il coniuge) o dell'atto di aggiudicazione nel caso di assegnazione d'asta.
- c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà così come riportata nella nota n. 2.

10) COSTRUZIONE DELLA CASA DI ABITAZIONE (decennale) - (si vedano note nn. 1, 2,).

L'importo del prestito, anche in caso di concorso di entrambi i coniugi, non potrà superare il costo complessivo preventivato della casa compreso l'importo di eventuale mutuo bancario.

Documentazione da allegare alla domanda:

- a) stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi della legge 4/1/68,
 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) copia autenticata della concessione edilizia nei termini di validità, intestata al richiedente o al coniuge (la concessione edilizia scaduta preclude la concessione del prestito);
- c) computo metrico estimativo relativo all'intera costruzione redatto da professionisti iscritti agli albi professionali;
- d) dichiarazione del direttore dei lavori attestante lo stato di avanzamento dei lavori e che gli stessi sono in corso;

- e) copie conformi delle fatture quietanzate comprovanti le spese effettuate per la costruzione pari almeno al 20% del costo totale, escluso l'eventuale mutuo;
- f) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà così come riportata nella nota n. 2.

11) ANTICIPATA ESTINZIONE O RIDUZIONE DEI MUTUI IPOTECARI SULL'UNICA CASA DI PROPRIETÀ (quinquennale) - (vedasi nota n. 2).

Il prestito è concesso se non è stato già erogato dall'Istituto prestito decennale per l'acquisto dell'immobile o il secondo prestito quinquennale sempre per acquisto casa.

Qualora il richiedente abbia già usufruito di un prestito decennale o del secondo prestito quinquennale per acquisto casa, il Dirigente, in considerazione dell'entità e della gravosità che il mutuo contratto rappresenta per l'interessato, nonché in considerazione della retribuzione dallo stesso percepita e della consistenza del nucleo familiare, può valutare direttamente le decisioni da assumere.

L'importo del prestito sarà determinato in relazione e fino all'importo complessivo della somma versata per l'anticipata estinzione o riduzione del mutuo, anche in caso di concorso di entrambi i coniugi.

Documentazione da allegare alla domanda:

- a) stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi della legge 4/1/68,
 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) dichiarazione dell'Istituto bancario attestante l'avvenuta anticipata estinzione o riduzione del mutuo ipotecario;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà così come riportata nella nota n. 2.

12) LAVORI DI PARTICOLARE RILEVANZA ALLE ABITAZIONI DI PROPRIETA' (ampliamenti e sopraelevazioni) - (decennale) - (vedasi nota n. 2).

Il prestito può essere concesso qualora i lavori di ampliamento o sopraelevazione siano necessari per far fronte ad una insufficienza dell'abitazione rispetto alle esigenze del nucleo familiare da valutare nella misura di un vano per ogni componente il nucleo familiare escluso i servizi.

L'importo del prestito non potrà essere superiore alle spese preventivate. In caso di concorso di entrambi i coniugi, la somma totale erogabile potrà essere solo fino alla concorrenza della spesa preventivata.

Documentazione da allegare alla domanda:

- a) stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi della legge 4/1/68
 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) documento dal quale risulti la proprietà della casa;
- c) planimetria catastale e copia autenticata della concessione edilizia;
- d) dichiarazione del direttore dei lavori attestante lo stato di avanzamento dei lavori e che gli stessi sono in corso;
- e) computo metrico estimativo rilasciato da iscritti agli albi professionali o da imprese edili su carta intestata (anche con timbro lineare);
- f) copie conformi all'originale di fatture regolarmente firmate per quietanza pari almeno al 20% delle spese preventivate;
- g) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà così come riportata nella nota n. 2.

13) LAVORI CONDOMINIALI (decennale) - (vedasi nota n. 2).

L'importo del prestito non potrà superare le spese preventivate a carico del richiedente. In caso di concorso di entrambi i coniugi, la somma totale erogabile potrà essere solo fino alla concorrenza della spesa predetta preventivata.

Documentazione da allegare alla domanda:

- a) stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi della legge 4/1/68,
 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) documento dal quale risulti la proprietà della casa;
- c) dichiarazione dell'amministratore del condominio, attestante gli estremi della deliberazione condominiale con la quale è stata decisa l'effettuazione dei lavori;
- d) copia del preventivo dei lavori con la ripartizione per millesimi della spesa a carico del dipendente;
- e) copia autenticata della concessione, se richiesta;
- f) copie autenticate di fatture regolarmente firmate per quietanza, cumulative e singole, pari almeno al 20% della spesa preventivata per il dipendente o per il coniuge (la spesa a carico del richiedente può essere documentata anche con le copie delle ricevute condominiali autenticate dall'amministratore);
- g) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, così come riportata nella nota n. 2.

14) LAVORI DI RIPARAZIONI E RESTAURI ALLE ABITAZIONI IN PROPRIETA' INDISPENSABILI PER L'ABITABILITÀ DELL'IMMOBILE (decennale) - (vedasi nota n. 2).

L'importo del prestito non potrà superare le spese preventivate per gli interventi. In caso di concorso di entrambi i coniugi, la somma totale erogabile può essere solo fino alla concorrenza della spesa preventivata.

Documentazione da allegare alla domanda:

- a) stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi della legge 4/1/68,
 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) documento dal quale risulti la proprietà della casa;
- c) preventivo dei lavori e della relativa spesa o dichiarazione dettagliata dei lavori eseguiti con l'indicazione dei costi, rilasciato da competenti professionisti o imprese, su carta intestata (anche con timbro lineare); i lavori di tinteggiatura possono essere presi in considerazione nell'insieme degli altri lavori e non da soli;
- d) copie conformi all'originale di tutte le fatture, regolarmente firmate per quietanza, comprovanti almeno il 20% delle spese preventivate per i lavori e per il materiale;
- e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, così come riportata nella nota n. 2.

15) LAVORI DI RIPARAZIONE E RESTAURI DELLA CASA IN LOCAZIONE, USO, ECC. INDISPENSABILI PER L'ABITABILITA' DELL'IMMOBILE (quinquennale) - (vedasi nota n. 2).

L'importo del prestito non potrà superare il totale delle spese preventivate. In caso di concorso di entrambi i coniugi, la somma totale erogabile può essere solo fino alla concorrenza della predetta spesa preventivata.

Documentazione da allegare alla domanda:

- a) stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi della legge 4/1/68,
 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) preventivo dei lavori, e della relativa spesa o dichiarazione dettagliata dei lavori eseguiti, con l'indicazione dei costi, rilasciati da competenti professionisti o da imprese, su carta intestata,

(anche con timbro lineare); i lavori di tinteggiatura possono essere presi in considerazione solo nell'insieme degli altri lavori, non da soli;

- c) copie conformi all'originale di tutte le fatture, regolarmente firmate per quietanza, comprovanti almeno il 20% delle spese preventivate per i lavori e per il materiale;
- d) copia conforme all'originale del contratto di locazione, uso, ecc.;
- e) autorizzazione ad effettuare i lavori a spese dell'inquilino, rilasciata dal proprietario dell'abitazione con firma autenticata (per gli Enti pubblici solo autorizzazione), a meno che detta autorizzazione non sia già stata concordata nel contratto suddetto;
- f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, così come riportata nella nota n. 2.

16) INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO NELLE ABITAZIONI DI PROPRIETA' O CONCESSE IN LOCAZIONE DA ENTI PUBBLICI (quinquennale) - (vedasi

L'importo del prestito sarà determinato in relazione e fino al totale delle spese preventivate. In caso di concorso di entrambi i coniugi, la somma erogabile può essere solo fino alla concorrenza della spesa preventivata.

Documentazione da allegare alla domanda:

- a) stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi della legge 4/1/68, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) documento dal quale risulti la proprietà della casa o copia conforme del contratto di locazione;
- c) preventivo di spesa o dichiarazione dettagliata dei lavori eseguiti, con l'indicazione dei costi, rilasciato da competenti professionisti o imprese su carta intestata (anche con timbro lineare);
- d) le copie autenticate delle fatture firmate per quietanza comprovanti almeno il 20% delle spese preventivate per i lavori e per il materiali;
- e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà così come riportata nella nota n. 2;
- f) esplicita autorizzazione dell'Ente pubblico ad effettuare l'installazione dell'impianto a spese dell'inquilino (per le abitazioni concesse in locazione da Enti pubblici).

17) ACQUISTO O COSTRUZIONE DI GARAGE O DI BOX (decennale anche se non di pertinenza) E DI CANTINA (quinquennale e solo se di pertinenza della casa)

L'importo del prestito non potrà superare complessivamente il costo del garage o del box (compreso l'eventuale mutuo) o l'entità delle spese preventivate, se trattasi di lavori di costruzione. In caso di concorso di entrambi i coniugi, la somma erogabile può essere solo fino alla concorrenza della spesa preventivata.

Per la cantina il prestito viene erogato solo se la stessa è di pertinenza della prima casa ed a presentazione dell'atto notarile di compravendita stipulato da non oltre un anno o, se trattasi di costruzione, per le spese già sostenute e documentate con fatture.

Documentazione da allegare alla domanda:

- a) stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi della legge 4/1/68, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) compromesso di compravendita debitamente registrato, purchè risulti versato un acconto pari almeno al 20% del prezzo pattuito, in alternativa alla copia conforme autenticata dell'atto di compravendita già registrato e stipulato da non oltre un anno o copia autenticata della licenza edilizia, ove richiesta, per garage o box; per la cantina, copia dell'atto notarile o della
- c) copia dell'atto dal quale deriva la proprietà dell'abitazione di cui la cantina rappresenta la

- d) copie autenticate delle fatture firmate per quietanza comprovanti almeno il 20% delle spese preventivate per i lavori e per i materiali (in caso di costruzione) del garage o box e per la cantina le copie autenticate delle fatture attestanti tutte le spese sostenute;
- e) dichiarazione di atto di notorietà resa nella forma prevista dalla legge n. 15/1968 e successive modificazioni ed integrazioni nella quale si attesti che il garage o il box o la cantina acquistati o costruiti costituiscono l'unica proprietà ed al servizio dell'abitazione del richiedente;
- 18) MATRIMONIO DEL RICHIEDENTE (decennale) Importo lordo massimo erogabile £. 30 milioni (vedasi nota n. 1).

Documentazione da allegare alla domanda:

- a) stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi della legge 4/1/68 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) presentazione del certificato di avvenute pubblicazioni tuttora valide o certificato di matrimonio avvenuto da non oltre un anno;
- 19) MATRIMONIO DEI FIGLI DEGLI ISCRITTI AL FONDO (decennale) Importo lordo massimo erogabile £. 30 milioni - (vedasi nota n. 1).

Documentazione da allegare alla domanda:

- a) stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi della legge 4/1/68 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) presentazione del certificato di avvenute pubblicazioni tuttora valide o certificato di matrimonio avvenuto da non oltre un anno;
- c) documento pubblico o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti il rapporto di parentela degli sposi con il richiedente.
- 20) NASCITA FIGLI O ADOZIONE AFFIDAMENTO PREADOTTIVO (quinquennale) -Importo lordo massimo erogabile £ 12 milioni - NASCITE O ADOZIONI PLURIME E ADOZIONI INTERNAZIONALI (decennale) - Importo lordo massimo erogabile £. 18 milioni. (vedasi nota n. 1)

Documentazione da allegare alla domanda:

- a) stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi della legge 4/1/68 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) qualora il familiare non risulti già incluso nel suddetto stato di famiglia, un certificato di nascita o, in caso di adozione o di affidamento preadottivo, documento pubblico comprovante l'adozione o l'affidamento preadottivo.
- 21) DECESSO DI FAMILIARI (quinquennale) Importo lordo massimo erogabile £. 12 milioni (vedasi nota n. 1).

Viene preso in considerazione solo il decesso del coniuge o dei figli.

Documentazione da allegare alla domanda:

a) stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi della legge 4/1/68 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni;

- b) certificato di morte;
- c) documento o una dichiarazione di atto di notorietà resa ai sensi della legge n. 15/1968, e successive modificazioni ed integrazioni che attesti il rapporto di parentela con il dipendente interessato se trattasi di decesso di figli non compresi nel suddetto stato di famiglia.

N.B. In caso di decesso contemporaneo o avvenuto da non oltre un anno di più familiari, fra quelli previsti, potrà essere concesso un prestito decennale e rinnovato, con decennale entro l'importo massimo lordo di £. 18 milioni, il quinquennale eventualmente già concesso purché il richiedente in precedenza non abbia ottenuto altra decennale.

22) TRASFERIMENTO D'UFFICIO O A DOMANDA DELLA SEDE DI LAVORO IN ALTRA CITTÀ (quinquennale).

Il prestito può essere richiesto dal dipendente interessato al trasferimento.

Il periodo massimo di 1 anno per presentare la domanda deve intendersi sia dalla data del provvedimento di trasferimento che dalla data del cambio di residenza.

Documentazione da allegare alla domanda:

- a) stato di famiglia del Comune di nuova residenza con la relativa data di iscrizione anagrafica del richiedente o dell'intero nucleo familiare, o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi della legge 4/1/68 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, che attesti le stesse circostanze;
- b) dichiarazione dell'Amministrazione di appartenenza attestante l'avvenuto trasferimento.
- c) certificato storico di residenza, con i relativi cambi di domicilio o una equipollente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi della legge 4/1/68, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) copie conformi all'originale di fatture firmate per quietanza, almeno pari al 20% delle spese preventivate per spese relative al trasferimento, quali quelle sostenute per trasporto di suppellettili in genere, per l'eventuale contratto di locazione, per allacci della luce, del gas o per altre spese inerenti al trasferimento stesso.

Il prestito quinquennale, entro i limiti della quota cedibile, non potrà superare l'importo delle spese preventivate.

23) TRASLOCO (quinquennale)

Documentazione da allegare alla domanda:

- a) stato di famiglia con il nuovo domicilio;
- b) attestato dell'Amministrazione di appartenenza dell'avvenuto cambio in questione;
- c) certificato storico di residenza, con i relativi cambi di domicilio o una equipollente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi della legge 4/1/68 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) copie conformi all'originale di fatture firmate per quietanza ,almeno pari al 20% delle spese preventivate per spese relative al trasloco, quali quelle sostenute per trasporto di suppellettili in genere, per l'eventuale contratto di locazione, per allacci della luce, del gas o per altre spese inerenti al trasloco stesso.

Il prestito quinquennale, entro i limiti della quota cedibile, non potrà superare l'importo delle spese preventivate.

24) PROTESI DENTARIE E CURE ODONTOLATRICHE IN GENERE RIFERITE ALL'ISCRITTO, AL CONIUGE, AI FIGLI A CARICO (quinquennale).

Il prestito viene concesso nei limiti delle spese, da provare con fatture o ricevute fiscali. Documentazione da allegare alla domanda:

- a) stato di famiglia;
- b) per i figli non compresi nel suddetto stato di famiglia, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi della legge 4/1/68 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, che attesti che il figlio è a carico e che non percepisce redditi propri;
- c) copie conformi all'originale di fatture o ricevute fiscali, firmate per quietanza rilasciate <u>da non</u> <u>oltre un anno</u> e da non oltre due anni ove trattasi di spese relative a cure ortodontiche praticate in cicli di due anni.

25) ISCRIZIONE E FREQUENZA A CORSI POST-UNIVERSITARI DI SPECIALIZZAZIONE (di durata minima di due anni) DELL'ISCRITTO O DEL CONIUGE O DEI FIGLI A CARICO (quinquennale) -

Documentazione da allegare alla domanda:

- a) stato di famiglia;
- b) attestato dell'Istituto universitario dal quale risulti la natura e la durata del corso, nonché l'iscrizione e la frequenza dell'interessato al corso stesso;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi della legge 4/1/68 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, resa dall'iscritto, genitore dell'iscritto, dalla quale risultino tutti i componenti della famiglia, che il figlio è a suo carico e che quest'ultimo non percepisce redditi propri.
- d) documentazione di spesa sostenuta e da sostenere.

26) VERTENZE FISCALI - ONERI DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI (quinquennale)

Documentazione da allegare alla domanda:

- a) stato di famiglia;
- b) adeguata certificazione pubblica;
- c) fatture o ricevute di spesa sostenute da non oltre un anno pari almeno al 20% della spesa da sostenere
- d) in caso di provvedimenti relativi all'abitazione ivi compreso il condono edilizio, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa nella forma prevista dalla legge n. 15/1968 e successive modificazioni ed integrazioni, nella quale si attesti che la casa oggetto del condono (precisare l'indirizzo) é l'unica di proprietà nell'ambito del nucleo familiare e su tutto il territorio dello Stato e che la stessa costituisce (o costituirà) l'abituale domicilio per sè e per la propria famiglia.

NOTE:

Nota n. 1) In deroga al principio generale dell'unicità dell'intervento per ciascuna motivazione per le seguenti circostanze può essere richiesta la concessione dei prestiti al ripetersi degli eventi:

- nascita,
- matrimonio dei figli o del richiedente (vedovo, divorziato),
- decesso del coniuge e dei figli,
- malattie gravi,
- calamità naturali,

- casi eccezionali,
- acquisto macchina modificata o carrozzella ortopedica per portatori di handicap e protesi di elevato costo,
- ingiunzioni, pignoramenti, vertenze, ecc. elencate nel punto 5)
- acquisto o costruzione di nuova abitazione a seguito di trasferimento di sede di servizio e vendita di precedente abitazione,
- acquisto o costruzione di nuova casa a seguito di vendita della precedente in quanto insufficiente alle esigenze del nucleo familiare valutate in rapporto di un vano per ogni componente il nucleo familiare esclusi i servizi,
- acquisto o costruzione nuova casa ove la prima venga assegnata dal Tribunale al coniuge separato o divorziato.

Per tutti i motivi riguardanti la casa, il richiedente dovrà comunque dimostrare che trattasi di acquisizione di nuova casa di abitazione avvenuta da non oltre un anno, documentando l'alienazione della precedente o l'assegnazione al coniuge con sentenza di separazione o divorzio.

Nota n. 2) Per tutte le motivazioni riguardanti l'abitazione:

- a) deve essere allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa nella forma prevista dalla legge n. 15 del 4/1/1968, nella quale si attesti che la casa oggetto del riscatto, dell'assegnazione, dell'acquisto, dei lavori, della costruzione o del mutuo (indicare l'indirizzo) è l'unica in proprietà nell'ambito del nucleo familiare e su tutto il territorio dello Stato e che la stessa costituisce (o costituirà) l'abituale residenza per sé o per la propria famiglia. Per i lavori alle abitazioni condotte in locazione, con la suddetta dichiarazione deve essere attestato che la casa in corso di riparazione (precisare l'indirizzo) costituisce (o costituirà) l'abituale residenza per sé o per la propria famiglia e che né il richiedente né alcun membro del proprio nucleo familiare sono proprietari di abitazione.
- b) E' consentita, la concessione del prestito nelle ipotesi di riscatto, costruzione (anche con cooperativa) acquisto e riparazioni (anche con riferimento all'installazione dell'impianto di riscaldamento) della casa oggetto di abituale residenza per sé o per la propria famiglia, anche se il richiedente è già proprietario di altra casa, non disponibile o perché in comproprietà o perché gravata da diritti reali a favore di terzi (usufrutto, diritto di abitazione, uso) o perché dichiarata inagibile da parte dei competenti organi della P.A. Dette circostanze dovranno essere attestate nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e devono essere documentate con copia conforme di atto pubblico.

N.B. <u>T esto della dichiarazione del Presidente della Cooperativa su carta intestata o con timbro della Cooperativa stessa:</u>

COOPERATIVA
(nome e timbro)
Il sottoscritto
in data,
DICHIARA
1) che il Sig, nato il
in residente
in
assegnatario dell'alloggio N sito in, come
da verbale N del che allega in copia conforme all'originale;
2) che il costo complessivo della costruzione é preventivato in £
e che lo stesso grava sull'appartamento assegnato per £.
3) che alla cooperativa è stato concesso un mutuo di £
graverà sull'appartamento assegnato per £;
4) che il Sig
somma di £, come da ricevute che si allegano in fotocopia
autenticata, pari/superiore al 20% del costo dell'appartamento assegnato escluso il mutuo;
5) che la consentiuo he sià sura
£, come da fatture che si allegano in fotocopia autenticate,
pari/superiore al 20% del costo totale della costruzione.
. I serve to the total dollar

IL PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA